

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 11/10/2004 n. 2217
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Da tempo la giurisprudenza ha precisato che le valutazioni dell'Amministrazione in sede di scrutinio dell'anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto di lavori pubblici costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui esse siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o su errori di fatto. Legittimamente, pertanto, nell'ambito del suo potere discrezionale l'Amministrazione valuta che, considerato il generale superamento della soglia di anomalia da parte di tutte le ditte partecipanti, l'offerta della aggiudicataria provvisoria risulta non palesemente difforme in raffronto alle altre offerte anomale e, quindi, sufficientemente giustificata. Tale conclusione non appare illogica, contraddittoria o errata in fatto per cui ne consegue la legittimità della disposta aggiudicazione.